

QUESITI DI ORDINE GENERALE	2
AMBITO 3 / SEZIONI VII e VIII.....	9
Sezione VII <i>Borsa (grant) per residenze di ricerca per artisti, curatori e critici presso una sede estera accreditata.....</i>	10
Sezione VIII <i>Borsa (grant) per il sostegno alla ricerca internazionale di artisti, curatori e critici</i>	11
AMBITO 2 / SEZIONI II, III, IV, V e VI	12
Sezione II <i>Contributo per la produzione di una mostra monografica presso un'istituzione culturale straniera.....</i>	12
Sezione IV <i>Contributo per la partecipazione di un critico o di un curatore a una manifestazione internazionale periodica, a una mostra monografica o collettiva presso un'istituzione culturale straniera</i>	13
Sezione V <i>Contributo per una produzione editoriale internazionale</i>	14
AMBITO 1	15
Sezione I <i>Committenza internazionale e acquisizione di opere d'arte</i>	15

QUESITI DI ORDINE GENERALE

1. Quando è prevista la pubblicazione delle graduatorie, in modo da poter compilare in maniera più precisa il cronoprogramma?

Non è possibile indicare una data di uscita dei risultati, che dipende dai lavori della Commissione; si specifica comunque che, a norma dell'art. 6 del bando, tutti i progetti devono essere realizzati nel periodo compreso tra il 30 giugno 2023 e il 31 agosto 2024. I risultati saranno pertanto pubblicati compatibilmente con tale indicazione.

2. I progetti possono iniziare prima dell'eventuale assegnazione del finanziamento e/o concludersi dopo la scadenza del progetto?

I progetti devono essere realizzati non prima del 30 giugno 2023 e comunque a partire dall'accettazione del finanziamento (quindi dopo la pubblicazione dei risultati) e concludersi entro il 31 agosto 2024. Non sono, in ogni caso, ammissibili progetti iniziati prima dell'accettazione del finanziamento.

3. È possibile accedere al Portale Bandi della DGCC con lo SPID di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'ente proponente (singolo o capofila)?

No. Lo SPID di chi compila la domanda deve essere necessariamente quello del responsabile della candidatura che firma la domanda di ammissione, vale a dire del legale rappresentante del proponente singolo o capofila.

4. All'interno della domanda di ammissione a finanziamento, se non si è in possesso di una PEC è possibile in alternativa fornire l'indirizzo PEC di un'altra persona? La PEC è obbligatoria per i soggetti proponenti stranieri?

La PEC è uno strumento necessario per le comunicazioni formali e ufficiali tra enti, cittadino e Pubblica Amministrazione e deve essere esclusivamente personale (per l'Ambito 3) o dell'istituzione (per gli Ambiti 1 e 2). La PEC è obbligatoria solo per i proponenti italiani. Per gli enti stranieri è sufficiente l'e-mail istituzionale dell'ente proponente.

5. Le cooperative mutualistiche, che richiamano esplicitamente nei loro statuti le disposizioni dell'art. 2514 c.c., sono considerabili enti senza scopo di lucro? In generale, per quanto riguarda gli enti che possono avere anche nature giuridiche differenti, quali documenti sono richiesti a prova della natura di ente "senza scopo di lucro"?

Le cooperative mutualistiche, che richiamano esplicitamente nei loro statuti le disposizioni dell'art. 2514 c.c., sono considerabili enti senza scopo. Lo scopo di lucro è il c.d. scopo-fine della società volto a produrre utili (lucro oggettivo) da distribuire ai soci (lucro soggettivo); consiste nell'orientamento al profitto ossia alla differenza positiva tra il valore dei ricavi economici e i costi economici. Il lucro è l'eccedenza positiva dei ricavi al netto dei costi che vengono divisi tra i soci. (riferimento normativo, art. 2247 Codice Civile). Sono quindi da intendersi come società senza scopo di lucro quelle ove non è prevista la ripartizione degli utili tra i soci oppure le c.s. Imprese Sociali di cui al D.Lgs. 155/2006, ovvero le

organizzazioni private, ivi comprese le società “che esercitano in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”. Le organizzazioni, e dunque anche le società, che esercitano un’impresa sociale e vogliono essere considerate tali, non possono avere scopo lucrativo: devono infatti “destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio” e non possono distribuire utili e avanzi di gestione in favore dei soci. Per partecipare al bando, a riprova dell’assenza di scopo di lucro, deve essere presentato in allegato alla domanda, in aggiunta alla documentazione già richiesta: Statuto, Atto Costitutivo, accompagnati da una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale viene riportata e dichiarata la natura non profit.

6. Se un’istituzione esistente da molti anni sotto diversa natura giuridica e/o dipendente da altro ente, e da sempre operante nell’ambito dell’arte contemporanea, è diventata ente no profit di diverso tipo e/o autonomo da meno di 24 mesi, può partecipare al bando come soggetto proponente, capofila o partner di progetto?

È possibile partecipare come soggetto attuatore presentando tutti i documenti che attestino l’attività nell’ambito dell’arte contemporanea anche nella precedente natura (che non deve essere comunque *for profit*, e sempre legata alla valorizzazione e promozione dell’arte contemporanea) e lo statuto attuale dell’ente non profit e/o documentazione da cui si evinca il passaggio dalla precedente condizione giuridica e/o l’appartenenza ad altro ente, dunque la continuità nell’attività di promozione e valorizzazione dell’arte contemporanea. Si specifica, in tal senso, che alla domanda di partecipazione vanno allegati: lo statuto e/o altra documentazione ufficiale da cui si evinca in maniera chiara l’eredità delle attività o l’attività ereditata; la documentazione oggettiva (vale a dire atti ufficiali, documenti del precedente ente in relazione all’istituzione e/o alle attività della biennale, eventuali passaggi di consegne formali, etc.) atta a testimoniare l’attività pregressa in altro ente e il passaggio alla nuova associazione, anche di eventuale personale e/o responsabile coinvolto.

7. Sono ammissibili progetti operanti nell’ambito delle arti performative e strettamente legati ai linguaggi della musica, della drammaturgia contemporanea, del circo, della danza e del teatro fisico?

Le arti performative rientrano in quelle finanziate dal bando, nei limiti delle competenze della Direzione Generale Creatività Contemporanea, ovvero se rientrano nell’espressione delle arti visive (seppur nella più ampia accezione del termine e aperto alla contaminazione tra i diversi linguaggi) e non dello spettacolo dal vivo (con diretto riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi e allo spettacolo viaggiante) che appartengono alla Direzione Generale Spettacolo.

8. Un Istituto Italiano di Cultura all’estero può essere proponente capofila di un progetto?

Un Istituto Italiano di Cultura può essere capofila se possiede i requisiti richiesti dall’art. 4 del bando. Si rappresenta che ai fini del bando, come stabilito all’art. 2, un Istituto Italiano di Cultura non è considerato ente straniero, ma ente italiano con sede all’estero; pertanto, si dovranno seguire tutte le indicazioni specifiche previste per gli enti italiani dalle singole sezioni del bando.

9. L'artista direttamente promosso attraverso il bando può essere anche il legale rappresentante dell'ente proponente?

Il bando non osta in tal senso, sarà la Commissione a valutare nei meriti l'opportunità di tale aspetto.

10. Che ruolo ha, più nello specifico, un partner culturale, e quale le sue differenze dal partner di progetto? Riguardo all'attuazione del progetto, vi sono attività non consentite al partner culturale?

La differenza tra partner di progetto e partner culturale è principalmente nel tipo di coinvolgimento all'interno del progetto. Come esplicitato nell'art. 2 del bando, il partner culturale è quel soggetto che si impegna a promuovere culturalmente il progetto e che quindi è coinvolto esclusivamente in attività di promozione impegnandosi, ad esempio, a ospitare eventi e attività culturali a riguardo (esempi pratici: ospita l'artista per il suo progetto di ricerca; ospita l'artista per un talk o un workshop; aiuta nella promozione e comunicazione del progetto; ospita una mostra, o altri eventi promozionali sempre legati al progetto). Le spese relative ad attività promozionali riguardanti il progetto possono rientrare nel contributo richiesto per il bando ma devono essere direttamente sostenute dal soggetto proponente, o da un partner di progetto. Sempre secondo quanto riporta l'art. 2 del bando, un partner culturale può anche essere co-finanziatore del progetto: in questo caso, oltre allo svolgimento di attività promozionali, eroga un contributo monetario per la realizzazione del progetto. Il partner di progetto ha un ruolo progettuale molto più marcato e collabora attivamente alla riuscita del progetto. Inoltre, è autorizzato a sostenere spese ammesse a contributo, seppure in misura minore rispetto al proponente. Può o non può svolgere le stesse azioni di un qualsiasi partner culturale, ma con un ruolo più strutturato e operativo. I partner culturali non devono essere confusi con fornitori, sponsor o sponsor tecnici e dunque non possono svolgere attività connesse a questi soggetti (cfr. art. 2). Tra gli esempi pratici di attività non consentite: non sono ammesse mostre o altri eventi in gallerie d'arte commerciali. Altre attività saranno valutate dalla Commissione che è l'unica che può decidere in merito.

11. Un'istituzione può essere partner di progetto su due linee di intervento diverse, con due istituzioni capofila diverse, per esempio per un progetto nell'Ambito 1 e l'altro nell'Ambito 2?

No. L'art. 2 del bando indica che "Tutti i soggetti attuatori (proponente singolo o capofila e partner di progetto) possono partecipare al bando con una sola candidatura". Il bando è unico anche se si sviluppa su tre ambiti di intervento. La candidatura è intesa pertanto per l'intero bando e nessuno dei soggetti attuatori può partecipare, sempre come attuttore, a più progetti nei diversi ambiti di intervento.

12. Come comportarsi se, per questioni inerenti alla tutela della privacy, non fosse possibile inserire i dati personali del legale rappresentante del partner di progetto internazionale coinvolto nel progetto? In particolare, cosa fare se non fosse possibile condividere il codice fiscale personale del legale rappresentante?

Sottoscrivendo l'accordo, il partner di progetto si impegna giuridicamente con il capofila e indirettamente con la Pubblica Amministrazione; pertanto, tutti i dati utili a identificare l'autenticità di chi firma (cioè verificati dal documento di identità) sono necessari come specificato all'art. 2 del bando: "*Gli accordi devono essere accompagnati da una copia del*

documento di identità, in corso di validità, di tutti i firmatari". Inoltre, si ricorda che la privacy è protetta dal regolamento europeo che viene sottoscritto da parte del partner di progetto al momento della candidatura, per cui i dati rimangono all'interno della DGCC, che fa parte della Pubblica Amministrazione, e non possono essere divulgati. Il codice fiscale personale del legale rappresentante del partner di progetto non è obbligatorio; in ogni caso, rimane obbligatorio il codice fiscale o equivalente dell'ente partner di progetto.

13. Relativamente alle Sezioni I, II, III e V, l'istituzione straniera coinvolta nel progetto può essere un partner di progetto?

Sì. Relativamente alle Sezioni I, II, III e V, l'istituzione straniera può essere coinvolta in qualità di partner di progetto e quindi, come indicato nell'art. 2 del bando, può ricevere dal proponente capofila una quota minoritaria del contributo, da gestire direttamente. In questo caso, sempre come indicato all'art. 2, sarà necessario un accordo di partenariato sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i soggetti attuatori coinvolti. In alternativa, l'istituzione straniera può essere anche un partner culturale, ma in questo caso non può beneficiare del contributo neanche in maniera indiretta.

14. Sono ammissibili, in qualità di partner culturali, istituzioni estere non attive specificatamente nell'ambito dell'arte contemporanea?

Il bando non specifica che il partner culturale debba essere esclusivamente attivo nell'arte contemporanea. Tuttavia, si ricorda che in alcune Sezioni è specificato che le istituzioni straniere coinvolte per la presentazione dei progetti all'estero debbano essere accreditate e attive nell'ambito dell'arte contemporanea. La Commissione si riserva comunque di valutare la qualità del partenariato attivato e la coerenza rispetto alla proposta progettuale presentata.

15. La lettera d'impegno del partner culturale può essere firmata, in alternativa, non dal legale rappresentante dell'ente coinvolto ma (a titolo di esempio nei casi di università, musei, fondazioni, etc.) da un docente, dal responsabile di un settore, o di un dipartimento dello stesso ente coinvolto?

La lettera di impegno deve essere firmata da chi può impegnarsi verso l'esterno per conto dell'ente partner culturale coinvolto. La lettera non è solo un pro-forma ma, come dice il nome, un vero impegno che deve essere rispettato qualora si ottenga il contributo; si specifica, infatti, che i partner culturali sono elementi della candidatura valutati dalla Commissione come previsto dai criteri di valutazione espressi nel bando. Se i responsabili, o docenti, o qualsiasi altra figura del partner culturale è autorizzato o delegato a prendere impegni con l'esterno, può firmare la lettera di impegno.

16. Anche i partner culturali, come i partner di progetto, devono rispettare il requisito di aver svolto attività attinenti ai temi del contemporaneo negli ultimi 2 anni, alla data di scadenza del bando, anche in maniera non continuativa?

No. Il requisito dei due anni è richiesto per i soli soggetti attuatori (proponente singolo o capofila, e partner di progetto), non per i partner culturali, che devono comunque rispettare quanto richiesto dall'art. 2 del bando.

17. Che differenza c'è tra sponsorizzazione e co-finanziamento?

Come indicato all'art. 2 del bando, gli sponsor sono aziende, o imprese, o società che co-finanziano il progetto in cambio di pubblicità per il proprio marchio commerciale; sempre l'art. 2 dettaglia a riguardo le diverse tipologie di sponsorizzazioni ammissibili (semplice e tecnica).

18. Per gli eventuali co-finanziatori o sponsor del progetto è necessario produrre un accordo, o lettera di impegno, con annessa l'informativa o autorizzazione al trattamento dei dati personali?

Il bando non richiede tale documentazione. Eventuali documenti potrebbero essere richiesti dall'amministrazione successivamente, in caso di vincita del contributo.

19. Quali documenti sono richiesti per dimostrare la sponsorizzazione del progetto? Inoltre, nel quadro economico presentato va inserito l'importo totale oppure scontato del servizio oggetto della sponsorizzazione?

Il bando non richiede alcun documento riguardo la sponsorizzazione e, più in generale, riguardo il co-finanziamento del progetto, poiché il proponente capofila resta l'unico e diretto responsabile nel garantire la copertura economica, a prescindere dagli accordi presi con terzi. Negli Ambiti 1 e 2 del bando, all'interno del quadro economico presentato, deve essere sempre riportato l'importo totale effettivo: il co-finanziamento è inteso come contributo monetario, dimostrabile poi in fase di rendicontazione dai documenti contabili. Si ricorda che le sponsorizzazioni tecniche e/o i co-finanziamenti *in-kind* sono ammissibili ma fuori dal quadro economico presentato.

20. Il co-finanziamento del progetto (minimo il 20% del costo totale) deve essere esclusivamente a carico del proponente capofila, o può risultare anche a carico degli eventuali partner di progetto coinvolti?

Il co-finanziamento deve essere garantito dal proponente capofila, potendo anche contare sul contributo di soggetti terzi. A riguardo, l'articolo 2 del bando specifica che "un partner di progetto o un partner culturale possono essere anche co-finanziatori del progetto". Nel caso un partner di progetto fosse anche co-finanziatore del progetto, la distribuzione del co-finanziamento tra le parti deve essere disciplinata dall'accordo di partenariato richiesto all'art. 2 del bando. Il capofila rimane comunque l'unico responsabile davanti all'Amministrazione e la DGCC non potrà entrare in nessun modo nei meriti dei rapporti che nascono tra il capofila e soggetti terzi; a riguardo, si rimanda agli artt. 2 e 3 del bando.

21. Se un partner culturale è anche co-finanziatore del progetto, può gestire una quota minoritaria del contributo?

No. Le spese di co-finanziamento possono essere sostenute in quota minoritaria, ovvero sotto il 50% dell'importo totale ricevuto, oltre che dal proponente capofila (o dall'artista), solo dai partner di progetto.

22. Il co-finanziamento, anche quando coperto interamente dal proponente, può essere corrisposto in beni e servizi (*in-kind*)?

La regola generale è che il co-finanziamento deve essere corrisposto sempre con spese vive effettive, giustificate e documentabili, sostenute per il progetto nell'arco di tempo di durata del progetto stesso. In altre parole le spese per il progetto, anche quelle co-

finanziate, devono essere effettivamente sostenute. Il bando all'art. 3 recita che il proponente deve garantire *“di poter sostenere almeno il 20% (venti per cento) dei costi ammissibili del progetto, che potrà essere assicurato anche mediante eventuali forme di co-finanziamento”* e che *“(…) nel caso il co-finanziamento sia sostenuto da soggetti diversi dal proponente, la quota erogata deve essere corrisposta finanziariamente e non in beni e servizi (in-kind). È possibile contemplare sponsorizzazioni tecniche per fornitura di beni e servizi (in-kind), ma al di fuori del budget presentato”*. Possono essere ammesse spese interne all'attività dei soggetti attuatori solo se effettivamente legate al progetto e documentabili. L'esempio più ricorrente è l'uso del personale interno al proponente (cfr. la successiva FAQ n. 23), o di spese per utenze o di affitto per il solo periodo della durata del progetto e se strettamente legate al progetto: in entrambi i casi spese vive, effettive e documentabili.

23. All'interno del 20% dei costi ammissibili del progetto che devono essere garantiti e co-finanziati dal soggetto proponente, è possibile includere anche i costi del personale interno?

Sì. Sono ammissibili al rendiconto come co-finanziamento, da parte dei soggetti attuatori (proponente singolo o capofila e partner di progetto), i costi del personale interno al proponente generalmente relativi a contratti di lavoro dipendente, regolarmente censito. Il totale delle ore rendicontabili all'interno del progetto sono quelle ordinarie, nella misura massima complessiva di 840 all'anno, proporzionate alla durata del progetto (esempio: per un progetto di undici mesi, le ore massime complessive ammissibili sono 770). La documentazione giustificativa della spesa è rappresentata dalla copia della lettera d'incarico o dell'ordine di servizio con l'indicazione delle competenze del lavoratore, delle attività da svolgersi e dell'impegno massimo previsto sul progetto espresso in ore/uomo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente proponente.

24. Una galleria privata o un ente privato for profit possono essere partner culturali del progetto? La galleria privata può essere sponsor oppure co-finanziatore?

Una galleria d'arte commerciale non può essere partner culturale del progetto. In generale, gli enti privati for profit possono essere partner culturali solo se il progetto dell'artista prevede collaborazioni specifiche e intrinseche per la sua ricerca con tali realtà (a solo titolo esemplificativo: un laboratorio scientifico, oppure una impresa che produce uno specifico materiale al centro della ricerca dell'artista). Una galleria d'arte commerciale non può essere neanche sponsor del progetto. Sempre richiamando l'art. 2 del Bando, si specifica che la DGCC si riserva sempre *“la facoltà di valutare l'ammissibilità dello sponsor sulla base di criteri di opportunità e affidabilità”*. In questo caso, per questioni di opportunità, la galleria non può comparire come sponsor ma può essere un co-finanziatore: il suo marchio non potrà dunque comparire nel campo dei loghi ma potrà, in alternativa, comparire nei colophon tra l'elenco dei possibili *donor o supporter* del progetto.

25. In caso di assegnazione del finanziamento, esistono delle variazioni o modifiche che l'ente aggiudicatario può apportare autonomamente senza richiedere l'approvazione della DGCC (o altra autorità preposta)?

Fermo restando che ogni variazione deve essere concordata con la DGCC, e che il Responsabile del Procedimento è tenuto a monitorare il progetto in ogni singolo passaggio, qualora intervenissero variazioni sostanziali, o radicali, che rechino pregiudizio al progetto e

al suo *concept* come approvato dalla Commissione (per comprovati e giustificati motivi di forza maggiore), è necessario procedere a una richiesta formale e attendere le determinazioni della DGCC.

26. In caso di assegnazione del finanziamento, è obbligatorio rendicontare anche le parte di spese co-finanziate?

Tutte le spese del progetto, come elencate dal budget (quadro economico) approvato dalla Commissione, siano esse pertanto di finanziamento o di co-finanziamento, devono essere rendicontate. La DGCC deve verificare che il proponente abbia effettivamente speso la sua parte di co-finanziamento prima di erogare il saldo.

27. Qualora le attività di promozione e valorizzazione del progetto fossero posteriori alla data di conclusione del progetto, potrebbero comunque essere coperte dal budget del progetto stesso?

I progetti devono essere realizzati a partire dall'accettazione del finanziamento (comunque dopo la pubblicazione dei risultati) non prima del 30 giugno 2023 ed entro il 31 agosto 2024. Pertanto, gli eventi di promozione e/o valorizzazione devono obbligatoriamente essere realizzati dopo l'assegnazione del contributo ed entro e non oltre il 31 agosto 2024 dal bando. Solo per le Sezioni I, III, IV e V gli eventi possono essere inaugurati entro la scadenza del 31 agosto 2024, ma eventualmente non essere ancora conclusi. Saranno tuttavia ammesse a finanziamento solo le spese sostenute entro il 31 agosto 2024.

28. In merito alle spese ammesse a contributo e sostenute direttamente dal partner di progetto, come devono essere inserite nel budget e poi successivamente rendicontate?

Le specifiche sulle modalità di rendicontazione saranno comunicate dal Responsabile del Procedimento di Italian Council ai beneficiari e riguardano un momento successivo alla selezione. In generale, si specifica che il partner di progetto può fare spese per suo conto (diversamente dai partner culturali) dando indicazioni precise sul documento contabile rispetto al progetto; la documentazione contabile sarà consegnata al capofila per la rendicontazione all'amministrazione (come indicato nel bando). Successivamente il capofila rimborserà il partner per la quota di competenza. Si specifica che il partner di progetto può fare spese solo per una percentuale minoritaria del contributo. In ogni caso, nel budget si riportano i costi di finanziamento e co-finanziamento (nella piattaforma, per ogni voce di costo, è chiesto di specificare quanto è quota parte finanziamento e quanto di co-finanziamento) senza specificare se le sostiene il capofila o il partner, perché è comunque il capofila il responsabile del finanziamento. Questi aspetti saranno eventualmente dettagliati nell'accordo di partenariato che è richiesto dal bando.

29. Può presentare domanda un artista/curatore/critico fiscalmente residente in Italia ma di nazionalità straniera?

I requisiti richiesti per artisti/curatori/critici direttamente promossi dal progetto sono quelli elencati all'art. 4 del bando, ovvero: essere cittadini italiani ovunque residenti, essere cittadini non italiani ma fiscalmente residenti in Italia. Tali requisiti devono essere posseduti al momento della candidatura (vale a dire alla scadenza del bando) e non devono decadere durante i mesi di elaborazione del progetto, fino alla conclusione dello stesso.

30. Un cittadino italiano risiedente all'estero, non in possesso del codice fiscale italiano in corso di validità, cosa deve inserire nella domanda di partecipazione?

Con riferimento all'art. 4 del bando in cui si disciplinano i requisiti per artisti/curatori/critici direttamente promossi dai progetti, ovvero "*Essere cittadini italiani o fiscalmente residenti in Italia*"; se si è cittadino italiano, il codice fiscale può essere sostituito da una autodichiarazione a norma del DPR 445/2000 attestante che è cittadino italiano residente all'estero e che non è in possesso del codice fiscale in corso di validità. L'autodichiarazione deve essere datata e firmata. La residenza fiscale in Italia è obbligatoria per i cittadini non italiani ma residenti in Italia.

31. Con riferimento ai requisiti di ammissibilità richiesti agli artt. 4.1 e 4.2: quali sono i titoli equipollenti alla Laurea Triennale o diploma accademico di primo livello, e alla Laurea Magistrale? È necessario allegare alla domanda di ammissione al finanziamento anche un certificato di equipollenza ufficiale?

Il bando richiede l'autodichiarazione del possesso del titolo e non un certificato di equipollenza. In merito alle equipollenze, si consiglia se possibile di chiedere informazioni all'istituto che ha rilasciato il titolo e, per ogni informazione più specifica, si rimanda alle direttive del Miur che riguardano [le Equipollenze ed equiparazioni tra titoli accademici italiani, i Titoli accademici esteri e le Equipollenze titoli esteri.](#)

32. È possibile sviluppare un progetto in meno di 14 mesi?

Sì. I progetti delle Sezioni VII e VIII devono svolgersi nel periodo compreso tra il 30 giugno 2023 e il 31 agosto 2024, comprese le eventuali forme di restituzione pubblica dei risultati. Entro questo arco di tempo, i progetti possono avere qualsiasi durata.

33. È possibile fare domanda anche se non in possesso di una partita IVA?

Sì. La partita IVA non è tra requisiti richiesti per la partecipazione al bando.

34. I grant sono considerati al lordo o al netto delle imposte?

Come dichiarato esplicitamente nel bando all'art. 23: "*Nel contesto del Regolamento Italian Council, e del presente bando, le borse si configurano come premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali e sono erogati al lordo di qualsiasi onere fiscale.*" Tali premi sono generalmente riconducibili ad "Altri redditi diversi" non soggetti a ritenuta alla fonte; pertanto, è responsabilità del beneficiario verificare

eventuali imposte da pagare. La DGCC non entra nel merito delle questioni fiscali dei singoli candidati.

35. In merito alle forme di restituzione del periodo di residenza (Sezione VII) o della ricerca (Sezione VIII), sono da realizzarsi esclusivamente all'estero?

Prevalentemente, ma non esclusivamente: a livello nazionale possono essere proposte delle attività di promozione e valorizzazione volte a far conoscere il progetto.

36. L'ambito in cui operano le istituzioni straniere non profit coinvolte nel progetto può essere anche di altro genere oltre a quello artistico?

Le istituzioni straniere coinvolte del progetto devono essere focalizzate sul *core* della ricerca; pertanto, non sono escluse istituzioni di altro genere oltre a quelle legate all'arte contemporanea, purché coerenti con il progetto presentato che deve essere comunque legato all'arte visiva: Sarà in ogni caso la Commissione a valutare nel merito i partner coinvolti.

Sezione VII - Borsa (grant) per residenze di ricerca per artisti, curatori e critici presso una sede estera accreditata

37. Il grant può sostenere anche altre figure di collaboratori coinvolti nel progetto?

Il *grant* copre la residenza del solo artista. Altre persone sono ammesse solo nel caso di collettivi come indicato nell'art. 4 del bando. Un eventuale collaboratore coinvolto in un progetto non può essere partner di progetto o partner culturale poiché, come indicato all'art. 2 del bando, le persone fisiche non possono essere partner di progetto o partner culturali. Il collaboratore si riferisce a un ruolo tecnico legato al contenuto del progetto: andrà comunque menzionato nella sezione dedicata – sul form di presentazione della domanda sul Portale Bandi – alla descrizione del progetto e sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

38. Un progetto di residenza può svolgersi in due diverse sedi estere?

In generale, sono ammissibili più sedi solo qualora il progetto sia strutturato in maniera itinerante. Questo significa che non basta che il progetto avvenga su più sedi, ma che il progetto sia, per sua stessa natura, itinerante fin dalla sua origine; dunque, che le diverse fasi di residenza siano connotate da organicità, coerenza, congruenza e complementarità rispetto all'unico progetto ammissibile. Se il progetto è unico e indivisibile con, a mero titolo esemplificativo, una fase di ricerca/studio, e un'altra di sperimentazione pratica, può svolgersi anche in due o più centri di residenza diversi. In quel caso è necessario presentare due (o più) lettere di invito: la principale (o la prima in ordine cronologico) va inserita nell'apposita sezione del form di presentazione della domanda sul Portale Bandi; l'altra (o le altre) va caricata nella sezione dei partner culturali.

39. Il periodo di residenza può iniziare prima della comunicazione dei risultati del bando?

No. Come esplicitamente indicato all'art. 23 del bando "*I progetti non possono essere avviati prima del 30 giugno 2023 e devono concludersi entro il 31 agosto 2024*". Questo significa che non sono ammessi progetti avviati prima del 30 giugno 2023.

Sezione VIII - Borsa (grant) per il sostegno alla ricerca internazionale di artisti, curatori e critici

- 40. Un collettivo temporaneamente costituitosi può presentare domanda di finanziamento per un progetto di ricerca comune? È possibile altrimenti che ognuno dei componenti inoltri domanda separatamente, ma per lo stesso progetto?**
- No, non è possibile inviare due domande di partecipazione distinte per il medesimo progetto di ricerca. Essendo un unico progetto di ricerca, è possibile partecipare con un'unica domanda esclusivamente in qualità di collettivo, inteso come unica autorità attiva da tempo e non costituitasi appositamente per un singolo progetto di ricerca, o per partecipare al bando (vedi art. 4 del bando). A riguardo, farà fede il curriculum richiesto tra il materiale informativo da allegare all'interno della domanda di ammissione al finanziamento. La Commissione valuterà poi il curriculum dei candidati nel merito.
- 41. È possibile presentare domanda se si è iscritti a un dottorato di ricerca, in Italia o all'estero? In caso, è possibile fare domanda per supportare parte della ricerca di dottorato in corso?**
- L'art. 24 del bando chiarisce che *"la borsa non costituisce titolo accademico. I candidati sono invitati a specificare eventuali altri assegni di ricerca o borse di studio a qualsiasi titolo conferiti per lo stesso progetto, anche successivamente all'eventuale vincita del grant"*. Non ci sono specifiche di esclusione rispetto ai dottorati di ricerca; dunque, il bando non osta in tal senso. Sarà la Commissione a valutare nel merito la singola proposta.
- 42. È possibile presentare una lettera di raccomandazione sottoscritta da un curatore, o gallerista (privato), o un artista, oppure se per "esperti italiani o internazionali accreditati nel settore" si intende esclusivamente in campo accademico e/o di ricerca?**
- Le lettere devono essere redatte da personalità di rilievo nell'ambito dell'arte contemporanea, sia di ambito accademico sui temi di competenza della ricerca del candidato, sia di ambito artistico, critico e/o curatoriale.
- 43. Quali sono le spese ammissibili?**
- Il *grant* è destinato a sostenere principalmente le spese vive finalizzate alla ricerca e allo sviluppo della pratica artistica/critica/curatoriale. Sono coperti dal *grant* tutti i costi necessari alla ricerca e, tra le varie attività che possono essere incluse, a mero titolo esemplificativo, ci sono i viaggi di studio e ricerca (*field trip*), l'organizzazione o la frequenza a workshop e laboratori, purché attività strettamente connesse alla propria ricerca e non alla produzione di opere, o pubblicazioni, o esposizioni, se non nei limiti indicati nel bando. Si ricorda che per i *grant* non è richiesto un quadro economico dettagliato ma un elenco sintetico delle tipologie di spese necessarie allo svolgimento del progetto, divise per voci di massima, volto esclusivamente a misurare la congruità economica della proposta presentata.

44. Tra le spese ammissibili è possibile includere anche le tasse di iscrizione a un corso di studio post-laurea?

Il *grant* sostiene il progetto di ricerca dell'artista, ma non direttamente l'iscrizione e le relative tasse per frequentare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, come ad esempio i Master universitari italiani di I e II livello.

45. Tra le spese ammissibili è possibile includere i costi di viaggio e supporto alla cura dei figli dei soggetti proponenti, in caso di viaggi di studio e di presentazione della ricerca all'estero?

Sì, sono ammissibili i costi per figli minori a carico, fino all'età scolare (6 anni).

AMBITO 2 / SEZIONI II, III, IV, V e VI

Sezione II - Contributo per la produzione di una mostra monografica presso un'istituzione culturale straniera

46. La domanda può essere effettuata esclusivamente da una istituzione straniera, o tale istituzione straniera deve collaborare necessariamente con una istituzione italiana?

La domanda può essere inoltrata da istituzioni culturali italiane e/o straniere aventi come fine la promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea (art. 18 del bando). Pena esclusione, qualora il proponente sia italiano, è obbligatoria una lettera di invito dell'istituzione straniera organizzatrice dell'evento, o un accordo di partenariato con la stessa (cfr. art. 18.2.3, lettera b del bando). Pertanto: se l'istituzione proponente è straniera ed è l'organizzatrice della mostra non è necessario nessun accordo; se il proponente è straniero ma non coincide con l'organizzatore della mostra, è necessario un accordo di partenariato o una lettera di invito che dimostri l'impegno ad organizzare la mostra; se il proponente è italiano è obbligatoria la lettera di invito dell'istituzione straniera che organizza la mostra, o un accordo di partenariato.

47. Tra i costi non ammissibili a finanziamento c'è quello del *fee* per l'artista che, tuttavia, è requisito necessario nella presentazione del progetto: va quindi indicato nel quadro economico facendolo rientrare nel 20% di costi a carico del soggetto proponente?

Sì. Come indicato nell'art. 18.1 del bando, non è possibile richiedere un finanziamento per il *fee* dell'artista promosso da progetto che, tuttavia, deve essere garantito dalla quota di co-finanziamento del proponente, anche tramite terzi.

48. Tra i costi non ammissibili a finanziamento c'è quello delle spese relative alla produzione e/o acquisizione di opere o installazioni site-specific in occasione della mostra. Se presenti, tali spese devono comunque essere inserite nel quadro economico, a comporre il 20% a carico del soggetto proponente?

Sì. Come indicato nell'art. 18.1 del bando, le spese di produzione e/o acquisizione delle opere, o installazioni *site specific* coinvolte nella mostra per cui si chiede il finanziamento devono essere esclusivamente a carico del proponente, rientrando nel 20% di co-finanziamento garantito.

49. Sempre in merito alle spese relative alla produzione e/o acquisizione di opere o installazioni site-specific: nel caso in cui la mostra contempli la presenza di una performance, le spese relative all'esecuzione della performance sono da considerarsi spese di produzione o di eventi/promozione?

Le principali spese relative alla riattivazione della performance sono da considerarsi spese di produzione dell'opera perché riconducibili, come indicato dall'art. 18.1 del bando, a spese relative la produzione di opere o installazioni site-specific. Nel dettaglio, a mero titolo esemplificativo, i costi e i compensi riguardanti i performer, attori e comparse coinvolti, o la documentazione della riattivazione della performance, non sono ammissibili a finanziamento, ma possono essere inseriti nel quadro economico presentato e coperte dal 20% garantito dal soggetto proponente. Sulla base di quanto elencato sempre all'art. 18.1 del bando, sono considerati costi ammissibili le figure tecniche finalizzate all'allestimento dell'evento performativo (inclusi eventuali assistenti in loco), o il noleggio di attrezzature e strumentazione tecnologica, sempre finalizzate esclusivamente alla realizzazione dell'evento performativo.

50. L'artista promosso dal progetto di mostra deve figurare come partner con cui stipulare un contratto?

No. Il rapporto che intercorre tra artista e proponente non è disciplinato dal bando; dunque, resta nell'ambito dei rapporti privati stipulati con terzi dal proponente nei meriti dei quali la DGCC non può entrare. Resta il fatto che l'artista non figura come partner poiché non è un soggetto con personalità giuridica (cfr. art. 2 del bando).

Sezione IV - Contributo per la partecipazione di un critico o di un curatore a una manifestazione internazionale periodica, a una mostra monografica o collettiva presso un'istituzione culturale straniera

51. È possibile coinvolgere più istituzioni culturali come partner di progetto, al fine di promuovere l'attività di un critico o curatore italiano in più parti del mondo?

No, nella Sezione IV non sono previsti partenariati di progetto perché non si finanziano interi progetti curatoriali, bensì si rimborsano le spese vive di ospitalità per curatori e/o critici invitati da istituzioni straniere a curare o co-curare una mostra o manifestazione internazionale. Il bando in questo caso può finanziare anche la produzione del catalogo e le spese legate alla comunicazione della mostra o manifestazione internazionale ma esclusivamente in quota parte.

52. In caso di ammissione al finanziamento che cosa accade qualora ci fosse necessità di una variazione progettuale in corso d'opera del progetto editoriale, pur restando invariato il quadro economico presentato?

Il bando richiede, oltre a una necessaria presentazione del progetto, una scheda di massima volta ad accertare, insieme agli argomenti e ai *contributor* previsti, anche la congruità dei costi. Va da sé che il progetto può subire “fisiologiche” variazioni di assestamento. Quello che non può cambiare però sono i curatori e/o gli autori del volume, insieme all'argomento centrale della trattazione. Se subentra una variazione di costi, il finanziamento concesso non può cambiare a meno che non scenda il costo complessivo del progetto: di conseguenza, il finanziamento verrà decurtato. Se i costi aumentano, viceversa, non è possibile integrare il finanziamento e la differenza sarà a carico del proponente.

53. Che ruolo ha l'editore? In particolare, il rapporto tra soggetto proponente e la casa editrice coinvolta deve essere equivalente a una partnership di progetto o a un rapporto di fornitura? Se l'editore figura come sponsor tecnico, il suo contributo può essere rendicontato a copertura della quota di co-finanziamento richiesta dal bando? Inoltre, l'editore può figurare come co-finanziatore o sponsor?

L'editore, essendo un ente che eroga un servizio pagato con il finanziamento ottenuto, non può essere in nessun modo partner culturale o partner di progetto, a prescindere che sia un ente for profit o non profit (art. 2 del bando) perché i partner non possono ricevere introiti dal finanziamento. Per un progetto editoriale, che è un caso *sui generis*, l'editore è, di per sé, figura autonoma e centrale nel progetto, alla stregua di un partner culturale. Può essere uno sponsor tecnico se offre il suo servizio gratuitamente (extra budget, quindi la quota non è rendicontabile come co-finanziamento) o parzialmente in maniera gratuita (in questo caso solo una parte può essere inserita nel budget). L'editore può essere eventualmente anche un co-finanziatore, fermo restando che il suo contributo venga erogato per attività esterne a quelle legate al servizio che eroga (per esempio, può co-finanziare attività di comunicazione o promozione, ma non legate strettamente alla produzione della pubblicazione del quale è fornitore). Il co-finanziamento, in questo caso, è certificato da una lettera di impegno a co-finanziare tali attività da parte dell'editore.

54. Occorre una lettera tra il soggetto proponente e l'editore coinvolto?

Il bando non richiede una lettera tra proponente ed editore. Il rapporto con l'editore è dichiarato nella domanda di ammissione a finanziamento, fa fede ed è vincolato quanto scritto nel progetto poiché presentato sotto forma di auto dichiarazione a norma del D.P.R. 445/2000. Tuttavia, il bando non osta l'invio facoltativo di una lettera di impegno dell'editore, insieme agli altri documenti richiesti.

55. Sono ammissibili progetti editoriali in cui si pubblica nuovamente un libro già edito ma che, nella nuova pubblicazione, viene inserita anche la traduzione in inglese (prima non presente)?

Sì. Le pubblicazioni devono avere un carattere inedito, vale a dire che non sono ammesse ristampe di libri già editi, ma ne è ammessa la pubblicazione della traduzione solo se inedita.

56. Il volume finale del progetto può entrare a far parte di una collana già esistente, o deve essere una pubblicazione completamente autonoma?

Il bando non dà indicazioni o non pone limitazioni in tal senso, sarà la Commissione a valutare nei meriti, tenendo conto di quanto richiesto all'art. 21 del bando.

57. In merito al piano di distribuzione nazionale e internazionale, c'è una quota minima di copie da distribuire? Esiste un importo massimo stabilito per il prezzo di vendita?

Il bando non dà indicazioni in tal senso, saranno elementi valutati dalla Commissione. Si ricorda che lo scopo principale del bando è la promozione internazionale, dunque la massima circolazione del volume al di fuori dell'Italia.

58. Il volume per il quale si richiede il finanziamento deve possedere un codice ISBN?

Sì. I libri devono essere dotati di codice ISBN e non devono avere carattere di libro raro o di libro d'artista, inteso come oggetto artistico prodotto in forma di libro a tiratura limitata.

59. Può un video documentario dedicato all'arte contemporanea essere ammesso come prodotto editoriale?

No. Il bando indica che il progetto editoriale può essere cartaceo, digitale oppure audio (podcast), fermo restando il fatto che si debba trattare appunto di una pubblicazione e non di un altro tipo di prodotto editoriale.

AMBITO 1

Sezione I - *Committenza internazionale e acquisizione di opere d'arte*

60. Se il museo di destinazione dell'opera ospita anche un evento espositivo di presentazione del progetto, deve essere incluso anche tra i partner culturali, fornendo quindi la relativa lettera di impegno?

Sì. Se il museo di destinazione prevede anche una o più attività di valorizzazione o di promozione, è riconoscibile anche come partner culturale; in questo caso oltre all'accordo in merito alla cessione della proprietà e dei diritti di utilizzazione economica dell'opera, è necessario allegare anche una lettera di impegno come previsto dall'art. 2 del bando.

61. Nel caso in cui l'opera oggetto della committenza sia una performance, in quali elementi dovrà consistere la donazione al museo di destinazione? E in questo caso, cosa si intende per edizioni? A seguito della donazione al museo e della cessione di tutti i diritti aventi carattere patrimoniale dell'opera prodotta, l'artista può riproporre la performance in altri contesti, di propria iniziativa ed usufruendo eventualmente di utili economici derivanti da questa?

In caso di performance, la donazione al museo di destinazione deve obbligatoriamente includere elementi tangibili e documentativi intesi come unico 'corpus' della stessa opera. Tutti i dettagli della donazione devono essere disciplinati all'interno del [PACTA](#). Il museo ha i diritti patrimoniali e di utilizzazione dell'opera, mentre l'artista mantiene quelli

morali. Se l'artista concede al museo anche la riattivazione della performance, deve indicare nel PACTA esattamente secondo quali modalità. Se non si cedono i diritti di riattivazione, la performance non può essere riattivata e rimangono solo gli elementi tangibili come, ad esempio, la partitura (sceneggiatura), la documentazione visiva, eventuali costumi o materiale di scena, ecc. Di conseguenza, anche la possibilità delle tre edizioni più la prova d'artista è strettamente correlata alla natura stessa della performance: può, ad esempio, non prevedere alcuna edizione; può al contrario riguardare l'intera opera; può riguardare solo i suoi elementi tangibili e/o documentativi, ecc. Si ricorda comunque che soltanto la prima delle tre edizioni può essere finanziata dall'Italian Council. Se si dà l'autorizzazione al museo per la riattivazione della performance, questa non può essere riattivata senza assenso esplicito del museo. Inoltre, sia il *fee* per il prestito dell'opera, che quello dell'artista per la riattivazione della performance, sono questioni interne alle politiche del museo (essendo in questo caso il museo un ente pubblico, non può essere vincolato al pagamento di una prestazione), pertanto non vanno inserite nel PACTA, che è un documento rilasciato dall'artista, non dal museo. In generale, il *fee* è ammissibile come compenso per la creazione dell'opera e non per la sua riattivazione. Rispetto a ricevere un *fee* per la riattivazione di una performance da parte di un ente organizzatore dell'evento (se lo prevede), sarà il museo a valutare se è ammissibile o meno.

62. Se la richiesta di finanziamento è destinata alla produzione di una performance, il costo dei performer va inserito nella voce 'produzione' o nella voce 'personale a supporto del progetto'?

Se l'opera prodotta è una performance, il costo dei performer rientra nei costi di produzione dell'opera.

63. Come vengono regolamentate le cessioni dei diritti di proprietà da artista a soggetto capofila, e da soggetto capofila a ente destinatario della donazione dell'opera? È obbligatorio effettuare un atto notarile? Come sono regolamentati tali passaggi a livello contrattuale/finanziario?

Come si legge nell'art. 17 del bando, è necessario un accordo preventivo di impegno tra proponente, artista e museo che va caricato nell'apposita sezione del form di presentazione della domanda sul Portale Bandi. Il modello di tale accordo (*Modello A - Dichiarazione congiunta di proponente singolo o proponente capofila, artista e museo destinatario in merito alla cessione della proprietà e dei diritti di utilizzazione economica dell'opera*) è scaricabile sia nell'apposita sezione all'interno della piattaforma, [sia dalla pagina web dedicata sul sito della DGCC](#). Con tale accordo, in caso di ammissione al finanziamento l'ente proponente dona l'opera al museo di destinazione, seguendo l'iter del museo destinatario. La DGCC non entra nei meriti di tali accordi, ma una volta finalizzato il progetto e realizzata l'opera richiederà al proponente una copia del documento di presa in carico inventariale a certificare l'effettiva acquisizione da parte del museo. L'ente proponente e l'artista cedono al museo i diritti patrimoniali: l'artista mantiene quelli intellettuali; il proponente la paternità della committenza. La cessione dei diritti è disciplinata dalla legge sul diritto d'autore, dal PACTA e dall'atto di donazione. Si specifica che è ammissibile solo una donazione al museo e non un acquisto da parte di quest'ultimo; l'ente proponente, pertanto, non può ricevere alcun beneficio economico, o guadagno, dalla cessione dell'opera al museo.

64. Un'installazione composta da più elementi può essere considerata come un'unica opera? Tali elementi possono essere esposti separatamente, ad esempio dislocando parte dell'installazione in un luogo differente dal museo di destinazione?

Come indicato all'art. 17 del bando, l'opera prodotta può essere costituita da uno o più elementi (a titolo meramente esemplificativo: una serie o una installazione complessa), purché intesi nel complesso come opera unica. Fermo restando che la destinazione dell'opera deve essere verso un unico museo o collezione pubblica, la responsabilità e le decisioni in merito a come esporla resta del museo stesso e dell'artista sulla base di quanto dichiarato nel PACTA.

65. Il soggetto destinatario dell'opera (museo o collezione pubblica italiana) può corrispondere al soggetto proponente?

Sì. Nel caso il museo o collezione pubblica italiana di destinazione dell'opera fosse anche soggetto proponente (singolo o capofila), l'unico vincolo imposto dal bando è, pena esclusione, il coinvolgimento formale all'interno del progetto di almeno un partner di progetto straniero (art. 17 del bando).

66. Che forma deve avere la promozione internazionale del progetto?

Come indicato all'interno dell'art. 17 del bando, possono rientrare nell'ambito delle attività promozionali all'estero, a mero titolo esemplificativo: mostre temporanee sia monografiche che collettive; eventi collaterali o legati all'inaugurazione delle esposizioni; partecipazioni a manifestazioni periodiche internazionali (biennali, triennali, festival, etc.) o a eventi collaterali a esse legati; eventi di presentazione o talk, da svolgersi anche da remoto mediante l'utilizzo di strumenti di video-conferenza; workshop, public program ed educational program. Si ricorda che, pena esclusione, i progetti devono prevedere almeno una forma di promozione internazionale espositiva presso qualificate e accreditate istituzioni straniere non profit site oltre i confini nazionali e attive nell'ambito dell'arte contemporanea.

67. Tra le spese ammissibili è possibile includere i costi di viaggio e alloggio per eventuali accompagnatori di persone con disabilità, se queste sono direttamente coinvolte nel progetto?

Sì, i costi per accompagnatori di persone con disabilità direttamente coinvolte nel progetto sono ammissibili.